

*Rilevante ordinanza della Corte di Cassazione n. 13505 depositata il 2 luglio 2020, cioè ieri.*

*Se un imprenditore accende un conto corrente e lo cointesta con il coniuge o con un/una convivente more uxorio, per le operazioni di cui non fornisce analitica prova di estraneità all'attività d'impresa può essere assoggettato dal fisco al recupero a tassazione delle maggiori imposte dovute.*

*Infatti, per escludere l'operatività della presunzione legale di riferibilità dei versamenti e prelevamenti a operazioni imponibili, non basta il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge/convivente -non impiegato nell'azienda - e alla commistione tra consumi familiari e attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili, degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.*

*E tale prova va data operazione per operazione.*

*Quindi se avete attività d'impresa e conti cointestati ricordate di conservare la documentazione atta a dimostrare la completa estraneità delle singole operazioni.*